

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

C(2012) 7574

del 30 ottobre 2012

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato per un certo importo e che il rimborso dei dazi all'importazione è giustificato per un importo ma non per l'altro, in un caso particolare (REM 04/2010)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 2 luglio 2010, pervenuta alla Commissione il 20 luglio 2010, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, concedere lo sgravio e il rimborso dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

- (2) Tra il 9 novembre 2004 e il 24 luglio 2007, un'impresa britannica ha importato nel Regno Unito alcune partite di filetti di pesce congelati provenienti dalla Cina, dove erano stati ottenuti mediante trasformazione di pesci esportati dalla Norvegia in Cina.
- (3) In passato la società britannica si procurava le materie prime (pesci interi congelati) principalmente in Norvegia e importava il pesce nel Regno Unito in esenzione dai dazi all'importazione, dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (in prosieguo "certificato EUR.1") rilasciato in Norvegia. Nel 2004, la medesima società ha deciso di trasformare i pesci in Cina, importando poi nel Regno Unito i filetti congelati trasformati per venderli o sottoporli ad una nuova trasformazione.
- (4) Prima di avviare la trasformazione dei pesci in Cina a novembre 2004, lo spedizioniere dell'impresa ha tenuto una riunione, il 5 ottobre 2004, con i rappresentanti locali dell'amministrazione delle dogane e accise britanniche [HM Customs & Excise (HMRC)], al fine di spiegare loro la procedura proposta ed esaminare quali dazi avrebbero dovuto essere pagati sui pesci trasformati. Altre riunioni tra l'operatore e la HMRC hanno avuto luogo nel 2005 e nel 2006.
- (5) In nessuna di queste riunioni l'impresa è stata informata di dover dichiarare i pesci non trasformati provenienti dalla Norvegia per l'immissione in libera pratica prima di esportarli in Cina. Le è stato detto solamente di utilizzare il codice di regime doganale (CRD) 40 00 65, codice che si usa per la reimportazione a seguito di trasformazione.
- (6) Il funzionario doganale ha indicato che il valore in dogana dichiarato per i pesci trasformati poteva essere basato sul costo della trasformazione, senza che fosse necessario includere il valore delle materie prime norvegesi, purché ciascuna partita originale di pesci crudi interi congelati fosse scortata da un certificato EUR.1 rilasciato dalle autorità norvegesi. Il certificato EUR.1 doveva provare che i pesci esportati in Cina per la trasformazione provenivano da un paese EFTA.
- (7) Secondo le istruzioni delle dogane, i pesci congelati non trasformati sono stati esportati dalla Norvegia via Rotterdam e Amburgo verso la Cina, dove sono stati trasformati tra novembre 2004 e luglio 2007. Ciascuna spedizione era scortata da un certificato EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali norvegesi. Le partite non venivano dichiarate per l'immissione in libera pratica o per qualunque altro regime doganale nell'UE prima dell'esportazione in Cina. Il valore in dogana dichiarato dei pesci trasformati all'importazione nell'UE si basava sul valore delle operazioni di trasformazione e dei costi del trasporto, conformemente alle disposizioni del CRD 40 00 65. Il valore in dogana non includeva il valore delle materie prime norvegesi.

- (8) A marzo 2006, una dichiarazione di importazione è stata selezionata dalle autorità doganali britanniche per una verifica. La merce era stata dichiarata sotto il CRD 40 00 65. L'operatore è stato invitato a fornire la prova della preventiva esportazione a partire dall'UE e la conferma che i pesci esportati erano stati immessi in libera pratica nel territorio dell'UE. Tale prova non ha potuto essere fornita e la dichiarazione è stata modificata utilizzando il CRD 40 00 00 (che riguarda l'immissione in libera pratica). Le importazioni successive sono state dichiarate sotto il CRD 40 00 00. Il valore in dogana della merce, tuttavia, non è stato contestato.
- (9) L'8 novembre 2006, alcuni funzionari della HM Revenue & Customs (amministrazione fiscale e doganale britannica) si sono recati presso la sede della società. Hanno avvertito che la procedura di sdoganamento utilizzata dallo spedizioniere poteva non essere corretta e che poteva essere necessario chiedere l'autorizzazione all'utilizzo del regime del perfezionamento passivo.
- (10) A seguito di un'altra riunione avuta il 30 novembre 2006 con l'impresa e il suo spedizioniere, uno dei funzionari doganali incaricato dell'ispezione ha inviato una mail in cui avvisava l'impresa che la procedura più appropriata per dichiarare la merce poteva essere il regime del perfezionamento passivo. Doveva ancora consultare i colleghi al riguardo per determinare se l'impresa dovesse in effetti ricorrere al regime del perfezionamento passivo o se poteva continuare ad utilizzare i certificati EUR.1 norvegesi. Nel frattempo, l'impresa doveva versare i dazi doganali a tasso pieno sui pesci, in attesa del risultato delle discussioni, e domandarne in seguito il rimborso. La mail precisava che per un'autorizzazione di perfezionamento passivo era necessario che la merce in questione fosse immessa in libera pratica nell'UE prima dell'esportazione in Cina.
- (11) Di conseguenza, l'operatore ha chiesto un'autorizzazione di perfezionamento passivo. Tale autorizzazione è stata concessa nel luglio 2007 relativamente ai pesci destinati alla trasformazione. La domanda di autorizzazione retroattiva, tuttavia, è stata rifiutata per il fatto che i pesci non trasformati non erano stati dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'UE prima di essere esportati in Cina.
- (12) I funzionari della HM Revenue & Customs hanno rilasciato, nel 2007 e 2008, degli avvisi di recupero a posteriori in ragione dell'errato calcolo del valore dichiarato dei pesci tra novembre 2004 e il 30 novembre 2006, per un importo totale di XXXX GBP (XXXX EUR). Tale importo è oggetto della richiesta di sgravio presentata dalle autorità britanniche.
- (13) L'operatore aveva anche trasmesso una richiesta di rimborso parziale dei dazi versati sulle importazioni effettuate tra il 1° dicembre 2006 e il 24 luglio 2007, ovvero tra la data della mail inviata dal funzionario doganale a seguito della riunione del 30 novembre e la data di rilascio

dell'autorizzazione di perfezionamento passivo. Tali importazioni erano state dichiarate in libera pratica ed erano stati pagati dei dazi sul valore totale della merce (incluso il valore della materia prima). Le autorità britanniche hanno chiesto un rimborso dei dazi all'importazione per un importo di XXXX GBP (XXXX EUR).

- (14) A corredo della domanda presentata dalle autorità britanniche, l'impresa, in applicazione dell'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver preso cognizione del dossier inviato dalle autorità alla Commissione.
- (15) Con lettera del 22 novembre 2010, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità britanniche. La risposta è stata fornita con lettera del 23 marzo 2011, pervenuta alla Commissione il 29 marzo 2011. L'esame della domanda di rimborso o sgravio dei dazi è stato pertanto sospeso tra il 23 novembre 2010 e il 29 marzo 2011.
- (16) La Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità britanniche il 23 maggio 2011. La risposta inviata con lettera del 22 giugno 2011, pervenuta alla Commissione il 13 luglio 2011, non conteneva nessuna informazione supplementare.
- (17) L'esame della domanda di rimborso o sgravio dei dazi è stato sospeso tra il 24 maggio 2011 e il 13 luglio 2011.
- (18) Nel rispetto del diritto alla difesa del ricorrente e conformemente all'articolo 906 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione ha invitato l'impresa a presentare delle osservazioni su ogni questione di fatto o di diritto che potesse, a suo avviso, portare a respingere la richiesta. Con lettera del 24 agosto 2011, pervenuta all'impresa il 26 agosto 2011, la Commissione ha comunicato a quest'ultima la sua intenzione di non concedere l'autorizzazione, precisando i motivi di tale decisione.
- (19) Con lettera inviata alla Commissione il 21 settembre 2011, l'impresa ha espresso il proprio punto di vista sulle obiezioni della Commissione. Essa ha mantenuto la propria posizione secondo cui l'importo dei dazi legalmente dovuti non era stato contabilizzato a seguito di un errore delle autorità doganali britanniche che non poteva essere rilevato dall'impresa, avendo quest'ultima agito, da parte sua, in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente alla dichiarazione in dogana.
- (20) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di nove mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (21) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 24 ottobre 2011 nel quadro

del Comitato del Codice doganale, sezione “obbligazione doganale e garanzie”, al fine di esaminare questo caso.

- (22) Secondo la richiesta trasmessa dalle autorità britanniche alla Commissione, il rimborso e lo sgravio sarebbero giustificati perché l'impresa ha consultato le autorità britanniche e ha ricevuto consigli errati in più occasioni. Nessuna delle dichiarazioni d'importazione è stata contestata dalle autorità britanniche, fino a quando è stata organizzata una visita di audit a novembre 2006. A quella data l'impresa è stata informata che avrebbe dovuto pagare i dazi a tasso pieno, ma che avrebbe potuto recuperare una parte dei dazi all'importazione pagati non appena rilasciata l'autorizzazione di perfezionamento passivo.
- (23) Sulla base delle informazioni comunicate dall'operatore durante lo svolgimento della procedura, la Commissione ha verificato le operazioni effettuate prima del 1° dicembre 2006. Ha quindi constatato che occorreva diminuire di XXXX GBP (XXXX EUR) l'importo del rimborso richiesto, il che corrisponde alle operazioni cominciate prima del 1° dicembre 2006.
- (24) Dato che la ragione principale a giustificazione del rimborso o dello sgravio deriva da un errore commesso dalle autorità britanniche, la Commissione ha deciso di esaminare la domanda basandosi innanzi tutto sull'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b, del regolamento (CEE) n. 2913/92 e, in via sussidiaria, sull'articolo 239 del medesimo regolamento.

I. Esame della domanda ai sensi dell'articolo 236, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

A. Condizione relativa all'esistenza di un errore delle autorità doganali

- (25) L'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 dispone che si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando si constata che al momento del pagamento o della contabilizzazione l'importo era stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2 del medesimo regolamento. Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato a seguito di un errore dell'autorità doganale che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (26) Le autorità competenti britanniche hanno commesso un errore manifesto, poiché hanno fornito ripetutamente informazioni errate o insufficienti relativamente alla corretta procedura

d'importazione da seguire. L'impresa non ha mai ricevuto informazioni corrette, sia in occasione delle numerose riunioni con le autorità doganali britanniche sia in occasione della verifica effettuata dalle medesime autorità. Tuttavia, con e-mail del 30 novembre 2006, le autorità britanniche hanno informato l'impresa che doveva versare i dazi a tasso pieno e chiedere un'autorizzazione di perfezionamento passivo. Nell'e-mail veniva chiaramente indicato che, al fine di applicare il regime del perfezionamento passivo, la merce doveva essere dichiarata per l'immissione in libera pratica prima di essere esportata per la trasformazione.

(27) Visto quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità britanniche abbiano commesso un errore per quanto concerne le operazioni che hanno avuto inizio prima del 1° dicembre 2006. Non vi è, invece, errore da parte delle autorità doganali britanniche rispetto alle operazioni effettuate tra il 1° dicembre 2006 e il 24 luglio 2007.

B. Condizioni relative alla buona fede dell'interessato e al rispetto delle disposizioni in vigore relative alla dichiarazione in dogana

(28) Dal dossier risulta che l'errore non poteva essere rilevato dall'impresa, la quale ha agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore relativamente alla dichiarazione in dogana.

(29) Lo sgravio e il rimborso dei dazi all'importazione sono pertanto giustificati nella misura in cui le operazioni hanno avuto inizio prima del 1° dicembre 2006.

II. Esame della domanda ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92

(30) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

(31) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.

(32) E' pertanto necessario esaminare se tale disposizione possa applicarsi alle operazioni che hanno avuto inizio a partire dal 1° dicembre 2006.

A. Condizione relativa all'esistenza di una situazione particolare

(33) Occorre innanzi tutto verificare se la situazione in cui si trova l'interessato debba essere considerata eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività per quanto riguarda le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2006 al 24 luglio 2007.

(34) Il 30 novembre 2006, l'impresa è stata informata dalle autorità britanniche che, in assenza di un'autorizzazione di perfezionamento passivo, doveva pagare, per l'importazione dei filetti di pesce, i dazi sulla base del valore totale della merce (*valore dei pesci non trasformati, costi di trasporto e di trasformazione*).

(35) Sebbene la possibilità di chiedere il rimborso dei dazi al termine della procedura fosse indicata nell'e-mail, emerge chiaramente dalla stessa mail che, per applicare il regime del perfezionamento passivo, le merci avrebbero dovuto essere dichiarate per l'immissione in libera pratica prima di essere esportate in Cina. L'impresa avrebbe quindi dovuto sapere che esisteva il rischio che l'autorizzazione di perfezionamento passivo non avesse effetto retroattivo.

(36) La Commissione non ha individuato altri elementi suscettibili di configurare una situazione particolare.

(37) La prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non è pertanto soddisfatta.

B. Assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta

(38) Dalla domanda delle autorità britanniche emerge che l'impresa non ha commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta. Tuttavia, dal momento che non è stata constatata l'esistenza di una situazione particolare, il rimborso sulla base dell'articolo 239 del codice non può essere accordato.

(39) Il rimborso dei dazi all'importazione richiesto non è pertanto giustificato nella misura in cui esso riguarda operazioni effettuate tra il 1° dicembre 2006 e il 24 luglio 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX GBP (XXXX EUR) oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 2 luglio 2010 è giustificato.

Il rimborso dei dazi all'importazione per un importo di XXXX GBP (XXXX EUR) oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 2 luglio 2010 è giustificato.

Il rimborso dei dazi all'importazione per un importo di XXXX GBP (XXXX EUR) oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 2 luglio 2010 non è giustificato.

Articolo 2

La presente decisione annulla e sostituisce quella del 15 novembre 2011.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione